



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA**

(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale – Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale)

ORDINANZA N. 01/2017

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Gela

VISTE: le Ordinanze n. 22/1985 del 07 novembre 1985, recante “ Norme per la prevenzione degli inquinamenti nell’ambito del circondario Marittimo di “Gela “ e n. 10/2016 del 17 aprile 2016 che modifica l’art. 22 della sopracitata Ordinanza;

VISTO: Il Regolamento del servizio antinquinamento/disinquinamento della rada e nel porto di Gela, approvato con Ordinanze n. 15/1995 del 30 ottobre 1995 e Ordinanza n. 18/1995 del 7 dicembre 1995;

RITENUTO: opportuno pervenire ad una diversa formulazione delle disposizioni regolamentari contenute nelle Ordinanze n. 15/95 del 30.10.1995 e n. 18/95 del 07.12.1995, per un adeguamento alle norme contenute nell’Ordinanza 22/85 del 07.11.1985;

RITENUTO: opportuno, altresì, specificare le modalità per un regolare ed efficace espletamento del servizio di anti/disinquinamento nel Compartimento Marittimo di Gela;

VISTI: gli articoli 17,30,52,66, e 81 del Codice della Navigazione;

ORDINA

**Articolo 1
(approvazione del regolamento allegato)**

E’ approvato e reso esecutivo l’annesso “ **Regolamento per il servizio di antinquinamento/disinquinamento, messa in opera da panne galleggianti, pronto intervento Ecologico, messa in sicurezza dei siti sotto costa nella Rada e nel Porto di Gela** “

**Articolo 2
(Abrogazione di norme)**

L’ordinanza n. 15/95 del 30.10.1995 e l’Ordinanza n. 18/95, citate in epigrafe sono abrogate .

Articolo 3 (Sanzioni)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di applicare la presente ordinanza. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione .

La presente ordinanza viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/gela.

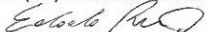
Gela, 17/01/2017

F. to

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pietro Carosia**

Il Responsabile del Procedimento
ai sensi della l. n. 241/90 e ss. mm. ii.

S.T.V. (CP) Edoardo RUSSO





REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANTINQUINAMENTO/DISINQUINAMENTO MESSA IN OPERA DI PANNE GALLEGGIANTI, PRONTO INTERVENTO ECOLOGICO, MESSA IN SICUREZZA DEI SITI SOTTO COSTA NELLA RADA E NEL PORTO DI GELA.

Articolo 1

(Servizio Antinquinamento/Disinquinamento)

Chiunque intenda esercitare il servizio di antinquinamento /disinquinamento, messa in opera di panne galleggianti, pronto intervento ecologico, atto al contenimento, trattamento, recupero e rimozione meccanica di Sversamenti, Spill di sostanze inquinanti liquide (idrocarburi, chimiche, corrosive , acide, oleose) solide (vegetazione, alberi,plastica,vetro,metallo etc.) anche con grado d'infiammabilità $\leq 60^\circ$, messa in sicurezza dei siti interessati a operazioni di bonifica, trasporto, smaltimento e conferimento dei materiali di risulta presso impianti di trattamento autorizzati, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Gela, comprensivo dell'area della Rada e Portuale (quest'ultimo come definito dagli artt.1 e 2 del " Regolamento dei Servizi Marittimi del Porto di Gela" approvato con ordinanza n°4/86 del 01/02/86 e successive modifiche) deve fare richiesta alla Capitaneria di Porto di Gela e, ottenuta apposita Concessione, deve uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

(Ambito spaziale)

Il servizio è svolto nell'ambito portuale e nella rada di Gela entro i seguenti limiti delimitati dai meridiani $14^\circ 13' E$ e $14^\circ 18' E$, dal parallelo $37^\circ 00,5' N$ e della costa .

Articolo 3

(Richiesta d'intervento)

L'impresa concessionaria è tenuta a intervenire ogni qualvolta pervenga una qualunque legittima richiesta di servizio da parte dell'Autorità Marittima, anche per inquinamenti d'ignota provenienza, e deve ottemperare alle disposizioni impartite dalla predetta Autorità

Articolo 4

(Dotazioni minime)

L'impresa concessionaria deve essere proprietaria delle attrezzature e delle dotazioni antinquinamento, in particolare, deve disporre prontamente delle sotto elencate dotazioni minime, da tenere costantemente in sede e piena efficienza:

- a) Nr. 2 (due) unità navali certificate RINA in classe Oil Recovery Ship/Rec-Oil, ciascuna delle quali, inoltre, con la capacità tecnica di eseguire autonomamente le operazioni di contenimento, recupero e mantenimento a bordo di prodotto inquinante da sversamento, e di mantenere a bordo prodotti/materiali inquinanti recuperati, con

capacità minima, per ciascuno, di almeno 30 mc per liquidi e di almeno 10 mc per solidi; le unità devono, inoltre, essere dotate di :

- Requisiti tecnici d'idoneità ai fini della navigazione ;
 - Sistema OSD (Oil Spill Detection), in grado di tracciare e rilevare sversamenti sulla superficie di specchi acquei marini entro un raggio operativo compreso tra 1 e 6 miglia nautiche, sia in diurno sia notturno ;
 - Irrroratori per lo spandimento di prodotti disperdenti consentiti;
 - 200mt/l di panne galleggianti gonfiabili/rigide
 - Quattro fusti da 25 lt prodotti disperdenti consentiti;
 - 100 mt/l di barriere galleggianti, in materiale assorbente, munite di giunti di collegamento;
 - 25kg di materiale assorbente;
 - Pompa Fire Fighting con portata minima di 100 mc/h
 - Mezzo di sollevamento gru
 - Plancia con sistema antincendio passivo
 - Abilitazione al trasporto merci pericolose con certificazione rilasciata dal RINA ;
 - Set indumenti protettivi per vie respiratorie
-
- b) Un minimo di nr.4 (quattro) fusti da 200 lt. ciascuno di prodotto disperdente consentito
 - c) 500(cinquecento) mt/l di materiale assorbente, da tenere sempre disponibile per la bonifica degli specchi acquei o siti a terra interessati dall'evento inquinante, reintegrando tempestivamente i prodotti impiegati;
 - d) 500(cinquecento) mt/l di panne galleggianti d'altura (gonfiabili e/o rigide) per il pronto impiego in caso di emergenza derivante da eventuale spandimento in mare di liquidi inquinanti;
 - e) 500(cinquecento) mt/l di panne galleggianti costiere (gonfiabili e/o rigide) per il pronto impiego in caso di emergenza derivante da eventuale spandimento in mare di liquidi inquinanti;
 - f) 200 (duecento) mt/l di panne galleggianti per impiego in siti a basso fondale (gonfiabili e/o rigide) per il pronto impiego in caso di emergenza derivante da eventuale spandimento in mare di liquidi inquinanti
 - g) Barchetta/gommone per eventuali interventi sotto costa e/o siti a basso fondale
 - h) Sistema autonomo di recupero prodotto inquinante, da impiegare per interventi a terra, sugli argini dei fiumi e/o canali;
 - i) Automezzo, camion con cassone chiuso con portata di almeno ottanta q.li idoneo al trasporto presso i siti interessati alla bonifica, di attrezzature/materiali antinquinamento;
 - j) Automezzo a trazione integrale per siti di difficile accesso ;
 - k) Automezzo di sollevamento semovente avente portata utile di 25 Ton. Per carico/scarico attrezzature e materiali antinquinamento, oppure per eventuale recupero di materiali risulta, relitti, catenarie, boe, gavitelli etc.
 - l) Automezzo meccanico cingolato (escavatore)per eventuale supporto sotto costa ;
 - m) Automezzo con vasca ribaltabile per trasporto rifiuti da sversamento o materiale di risulta bonifica siti inquinati con capacità di 25 mc;
 - n) Automezzo meccanico autobotte aspirante/autospurgo per eventuale aspirazione di prodotti inquinanti

Articolo 5

(Certificazione di mezzi attrezzature e materiali)

I Mezzi nautici, gli automezzi, le attrezzature e i materiali impiegati per i servizi sopra richiamati, devono risultare idonei e conformi secondo quanto disposto dalla normativa vigente. E' fatto obbligo per il concessionario di dotarsi di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente. Lo stesso, dovrà, altresì, dare contezza di:

- a) Iscrizione all'Albo Gestore Rifiuti
- b) Iscrizione al SISTRI
- c) Iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi ;

Articolo 6

(Idoneità dei mezzi e delle attrezzature)

l'Autorità Marittima si riserva la possibilità di accertare l'idoneità, l'efficienza e la consistenza delle attrezzature, dei materiali, dei mezzi nautici e terrestri, destinati allo svolgimento del servizio di cui agli articoli precedenti.

Articolo 7

(Formazione del personale)

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., del D.Lgs. 271/99 e s.m.i., del D.Lgs. 272/99 e s.m.i., il personale tutto, marittimo e terrestre, oltre a dover essere dotato di comprovata esperienza nel settore, deve possedere, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, idonea formazione, informazione e addestramento :

- a) Adeguato per il settore d'impiego ed alla specificità tecnica delle operazioni previste;
- b) Mirato ai rischi specifici del lavoro svolto ed alle misure di prevenzione e protezione atte alla minimizzazione di tali rischi.

Il personale tutto deve, inoltre, essere munito di attestazione di avvenuta formazione co esito positivo, per i seguenti corsi :

- ✓ IMO- OPRC Level 1 e IMO – Level 2;
- ✓ Corso di formazione per lavoratori, "Settore Rischio Alto", della durata di 16 ore;
- ✓ Corso di formazione per preposti della durata di 8 ore ;
- ✓ Corso di primo soccorso della durata di 12 ore ;
- ✓ Corso di addetto antincendio rischio medio, della durata di 8 ore;
- ✓ Corso di formazione per lavori in spazi ed ambienti confinati
- ✓ Corso H²S Safety della durata di 8 ore, comprensivo di simulazione Training Gallery (prova pratica utilizzo autorespiratore)
- ✓ Corso di formazione per l'utilizzo dei DPI di terza categoria della durata di 16 ore.

Articolo 8

(Obblighi del Concessionario)

L'impresa concessionaria è tenuta a corrispondere un canone annuo a favore dell'Erario nella misura stabilita dal Capo del Circondario Marittimo nell'atto di concessione, nonché al versamento di apposita cauzione.

Il canone potrà essere ridotto o escluso totalmente qualora ricorrano gli estremi dall'art. 139, 2° comma, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione

La cauzione sarà stabilita in base agli obblighi assunti dal concessionario e comunque non può essere inferiore a due annualità del canone.

L'impresa concessionaria è obbligata a richiesta della competente Autorità Marittima, a procedere alla stipula di atti suppletivi di concessione per l'eventuale modifica di tutte le parti degli atti di concessione in corso che risultassero in contrasto con nuove norme regolamentari.

Quando risulti necessario per lo sviluppo del traffico e per le mutate esigenze, aumentare il numero dei mezzi navali previsti per il servizio nel porto, il Capo del Compartimento inviterà, con motivata indicazione, la ditta concessionaria a provvedere, entro un congruo termine, secondo la necessità del caso, per assicurare al servizio la massima efficienza.

L'impresa suddetta è, altresì, tenuta ad osservare strettamente le condizioni generali prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti marittimi ed ogni altra disposizione impartita dalla Capitaneria di Porto, nell'interesse dei servizi portuali e delle navi.

Articolo 9

(Danni a terzi)

L'Impresa concessionaria risponde direttamente dei danni eventualmente arrecati a persone e/o cose in dipendenza dell'attività che essa esplica e assume l'obbligo di manlevare l'Amministrazione Marittima da qualsiasi molestia, pregiudizio o danno che potrebbe derivare a cose e/o terzi dall'espletamento del servizio di cui al presente Regolamento.

Articolo 10

(Dotazioni di protezione individuale e collettiva)

Tutto il personale addetto al servizio antinquinamento/Disinquinamento deve indossare idonee Dotazioni di Protezione individuale e collettive.

Articolo 11

(Utilizzo dei prodotti disperdenti)

I prodotti disperdenti durante gli interventi di bonifica potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, che valuterà di volta in volta l'opportunità dell'impiego e il tipo dell'intervento;

Articolo 12

(Obblighi di servizio pubblico)

I mezzi navali destinati al servizio di anti/disinquinamento devono essere messi a disposizione dell'Autorità marittima in caso di situazioni di emergenza in porto e devono essere messi a disposizione gratuitamente quando l'Autorità marittima abbia bisogno di impiegarli per urgenti necessità e per esigenze di pubblica utilità e protezione civile e ambientale.

Articolo 13

(Canone)

Quale corrispettivo alla presente concessione la Società concessionaria corrisponderà all'erario annualmente, il canone annuo provvisorio anticipato e le variazioni a cui esso andrà incontro.

Articolo 14

(Tariffe)

Le tariffe del servizio antinquinamento/disinquinamento, sono stabilite con giusta Ordinanza di questo Compartimento/Marittimo.

Articolo 15

(Decadenza della concessione)

Il Capo del Compartimento marittimo avvia il procedimento per la dichiarazione della decadenza del concessionario dalla concessione nei seguenti casi:

- a)** Per inadempimento degli obblighi previsti dall'atto di concessione, da norme di legge, di regolamento e dalle pertinenti disposizioni amministrative, compreso il presente regolamento;
- b)** Per cattivo uso della concessione o per sostituzione abusiva di altri nell'esercizio della stesa ;
- c)** Per omesso pagamento del canone annuale ;
- d)** Per inadempimento dell'obbligo di adeguare la propria struttura d'impresa entro dodici mesi dall'eventuale modifica dell'atto di concessione conseguente alla riorganizzazione del servizio disposta a conclusione di una verifica ordinaria o straordinaria;
- e)** Per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati contabili elaborati secondo un sistema di contabilità industriale di tipo analitico e regolatorio;

Prima di dichiarare la decadenza l'Autorità marittima fissa un termine entro il quale il concessionario può presentare le sue deduzioni. Con la pronuncia di decadenza il Capo del Compartimento marittimo procede all'incameramento della cauzione. Al concessionario decaduto non spettano rimborsi di alcun tipo

Articolo 16

(Revoca della concessione)

Per ragioni di pubblico interesse si potrà procedere alla revoca della Concessione a giudizio discrezionale di questa Autorità Marittima, senza diritto d'indennizzo, secondo quanto disposto dall'Articolo 42 del Codice della Navigazione.

Articolo 17

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate con l'avvio del procedimento di decadenza della Concessione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme per più gravi inosservanze di norme amministrative o penali

Gela, 17/01/2017

F. to

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pietro Carosia

Il Responsabile del Procedimento
ai sensi della l. n. 241/90 e ss. mm. ii.

S.T.V. (CP) Edoardo RUSSO

